

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali	36
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	40

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con grado di generale o grado equiparato. Nuovo testo C. 2428 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	37
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	42

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. C. 2648 Boccia ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
<i>ALLEGATO 3 (Proposta emendativa presentata)</i>	43
AVVERTENZA	39

INTERROGAZIONI

Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.

5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica estremamente generica. Sottolineando che l'interrogazione è stata presentata oltre un anno fa, ricorda di aver ricevuto una risposta non dissimile da quella ricevuta nella seduta odierna con riferimento ad un'interrogazione a risposta immediata svolta in Commissione finanze nel settembre del 2013. Vorrebbe pertanto sapere dal rappresentante del Governo a quale strumento conoscitivo deve far ricorso per avere finalmente una risposta esauriente e dettagliata

alle questioni da lui poste, in particolare per ottenere dati puntuali sui mutui attualmente in essere stipulati dagli enti locali, con indicazione del tasso di interesse della provvista relativa a ciascuno dei suddetti finanziamenti.

Evidenzia poi che, di fatto, gli enti locali si trovano nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi spesso superiori al 10 per cento del capitale da rimborsare, anche perché gli amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere di danno erariale.

Precisa di essere consapevole che il decreto-legge n. 7 del 2007 – cosiddetto Bersani – è applicabile esclusivamente ai mutui contratti dalle persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale.

Conclude ribadendo di ritenere inaccettabili gli indennizzi dovuti dagli enti locali per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti e preannunciando un altro atto di sindacato ispettivo con la richiesta di informazioni e dati dettagliati ed esplicativi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che le motivazioni che hanno determinato l'utilizzo di buoni postali con elevati tassi di interesse per il finanziamento di mutui contratti dagli enti locali sono legate alle condizioni di mercato esistenti al momento nel quale è stata effettuata la provvista, mentre per quanto riguarda la percentuale di utilizzo dei buoni postali più onerosi rispetto ai depositi a minore redditività evidenzia che la provvista necessaria per l'erogazione di ciascun mutuo viene effettuata contestualmente o immediatamente prima dell'erogazione del finanziamento, alle condizioni di mercato volta per volta esistenti. Infine, con riferimento all'onere finanziario ascrivibile ad una riduzione al 5 per cento della penale di estinzione dei mutui contratti dagli enti locali, si riserva di fornire una risposta più puntuale, dopo i necessari approfondimenti, anche all'esito del nuovo atto di sindacato ispettivo preannunciato dall'interrogante.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con grado di generale o grado equiparato.

Nuovo testo C. 2428.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 28 ottobre 2014, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2428, recante Modifiche al

codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 982-*bis*, che la disciplina introdotta dall'articolo 982-*bis* del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica al personale militare ivi indicato che lasci il servizio per essere collocato in congedo ai sensi di quanto previsto dagli articoli 886, 887, 888, 889 e 890 del predetto codice, che definiscono le diverse categorie di congedo;

le funzioni di vigilanza e i poteri di sanzione, attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 982-*ter*, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato riguarderanno fattispecie eventuali e comunque limitate e agli stessi si potrà provvedere senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare all'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 982-*bis* che la disciplina introdotta dall'articolo 982-*bis* del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica al personale militare ivi indicato che lasci il servizio per essere collocato in congedo ai sensi di quanto previsto dagli articoli 886, 887, 888, 889 e 890 del predetto codice ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.

C. 2648 Boccia ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, per quanto riguarda le proposte emendative, avverte che è stato presentato unicamente l'articolo aggiuntivo Cariello 1.01 (*vedi allegato 3*).

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Cariello 1.01 prevede che una quota non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, relativa alle risorse di cui all'articolo 47, terzo comma, ultimo periodo, della legge n. 222 del 1985, sia destinata a ripristinare le risorse relative alla quota dell'otto per mille di diretta gestione statale per scopi di interesse sociale o a carattere umanitario. Ricorda quindi che, dal momento che le

risorse alle quali la norma fa riferimento, anche se relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, potrebbero essere riconducibili a quelle relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, tali risorse sono oggetto di un accordo internazionale che non può essere modificato con legge ordinaria. Pertanto esprime un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulla proposta emendativa in oggetto.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) in qualità di cofirmataria della proposta emendativa, non accede all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cariello 1.01 e chiede che sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cariello 1.01.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel riservarsi di verificare i presupposti per il trasferimento dell'esame della proposta di legge alla sede legislativa, avverte che la proposta stessa sarà trasmessa alla Commissione affari costituzionali per l'acquisizione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 e abb.-A.*

ALLEGATO 1

5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01410 degli On. Fragomeli e Ginato concerne l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) agli Enti locali.

Al riguardo, occorre premettere che a seguito della trasformazione in società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti, avvenuta alla fine del 2003, la società ha acquisito un'autonomia gestionale, che riserva al Ministero dell'Economia e delle Finanze un potere di indirizzo con riferimento alla gestione separata.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale è stata disposta la citata trasformazione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina con proprio decreto i soli criteri per la definizione delle condizioni generali dei buoni fruttiferi postali. È esclusa, pertanto, qualsiasi attribuzione ministeriale in merito alla fissazione dei tassi di interesse, sia dei Buoni postali fruttiferi che delle altre forme di raccolta, rientrando tali competenze nell'autonomia gestionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Pertanto, gli attuali tassi di interesse dei citati Buoni postali fruttiferi non sono onerosi, ma in passato erano più remunerativi, essendo stabiliti sulla base delle condizioni di mercato dell'epoca.

Sulla questione, Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che il citato indennizzo, relativo all'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi da CDP medesima regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare gli eventuali costi connessi al

disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista, necessaria ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento, rispetto ai tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.

In caso di rimborso anticipato, infatti, al venir meno del prestito, la provvista acquisita per il relativo finanziamento, costituita tra l'altro da buoni postali fruttiferi a tasso fisso garantiti dallo Stato, rimane in essere e, pertanto, deve essere remunerata al tasso di interesse originariamente pattuito.

Nel caso in cui il tasso di interesse regolante la provvista originaria fosse, al momento del rimborso anticipato, maggiore dei tassi di mercato, ovvero ai tassi ai quali CDP può impiegare i fondi derivanti dal rimborso stesso per nuovi finanziamenti, si manifesterebbe il suddetto disallineamento, con conseguenti oneri finanziari a carico di CDP.

L'indennizzo, pertanto, ha la funzione di ristorare CDP dai suddetti oneri.

La provvista effettuata tramite emissione di buoni postali fruttiferi non presenta tassi di interesse elevati all'emissione rispetto ai livelli dei tassi vigenti in quel momento, ma tali tassi possono risultare elevati rispetto ai livelli di mercato che si registrano al momento del rimborso anticipato, ovvero anche a distanza di anni rispetto alla data di acquisizione della provvista.

Si precisa che la provvista connessa con i finanziamenti deve essere effettuata contestualmente o antecedentemente alla concessione ed erogazione dei prestiti e la determinazione dei relativi saggi di inte-

resse offerti ai risparmiatori postali da una parte, e agli enti locali dall'altra, avviene pertanto in condizioni di mercato simili. Ne consegue che a prestiti ordinari concessi a tassi elevati (cui corrispondono con maggior probabilità indennizzi elevati per il rimborso anticipato) corrispondono buoni fruttiferi postali con costi elevati a carico di CDP, che non possono evidentemente essere ritirati dall'emittente.

Pertanto, la normativa vigente per il risparmio postale prevede che i buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati anticipatamente in ogni momento ai risparmiatori, ai quali viene restituito il valore di emissione più gli interessi contrattuali maturati e pattuiti al momento della sottoscrizione; in tal caso, è evidente che i buoni emessi quando i tassi di mercato sono elevati hanno maggiore probabilità di essere ancora in circolazione rispetto a quelli emessi a tassi più bassi. Ciò comporta un onere ed un rischio per CDP maggiore rispetto a quello che devono sopportare i finanziatori che raccolgono fondi tramite strumenti che non prevedono tali caratteristiche.

Pertanto, la fissazione di indennizzi per l'estinzione anticipata a livelli predefiniti percentualmente potrebbe condurre alla completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile, ovvero alla fissazione di tassi di interessi a livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesta dagli enti locali mutuatari.

Per quanto riguarda, in particolare, la questione della presunta onerosità dei Buoni Fruttiferi Postali utilizzati ai fini del reperimento della provvista per la concessione dei prestiti agli enti locali, occorre evidenziare – sul piano metodologico – che le serie storiche dei tassi di interesse dei BFP non risultano particolarmente elevati rispetto ai tassi vigenti al momento

dell'emissione degli stessi e devono essere analizzate in modo omogeneo nel contesto congiunturale di riferimento. In particolare, i buoni postali tuttora in circolazione, ma emessi in momenti storici in cui i tassi di mercato e i rendimenti dei BTP (cui i rendimenti dei buoni postali sono connessi per previsione normativa), presentano rendimenti che, se confrontati con i livelli attuali di mercato, risultano elevati.

Pertanto, nella ordinaria prassi di tutte le istituzioni finanziarie, i livelli economici a cui vengono concessi i prestiti, inclusi quelli in favore degli enti locali accordati da CDP, sono strettamente dipendenti dal livello dei costi di raccolta nel momento della concessione di tali prestiti. Di conseguenza, i tassi applicati ai prestiti concessi nel periodo in cui i rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali emessi erano elevati riflettevano l'andamento degli oneri della provvista dell'epoca.

In via generale, si fa presente che CDP non utilizza la raccolta derivante da Buoni Fruttiferi Postali ad elevata onerosità in una determinata percentuale per finanziare i prestiti in favore degli enti locali, ma, in un determinato momento storico, ha utilizzato la raccolta allora disponibile per finanziare i prestiti richiesti dagli enti locali per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Per quanto concerne, infine, la presunta disparità nel calcolo delle penalità di estinzione anticipata dei mutui, qualora vengano intesi per soggetti privati le persone fisiche (facendo riferimento alle previsioni relative al rimborso anticipato di mutui ipotecari bancari e alla Legge Bersani), CDP ha precisato che non effettua erogazioni di mutui a persone fisiche e, pertanto, non può essere ipotizzata alcuna estensione analogica delle norme sull'estinzione anticipate alla citata operatività di Cassa Depositi e Prestiti.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con grado di generale o grado equiparato. Nuovo testo C. 2428.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

È stata esaminata la proposta di legge indicata in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito il 15 ottobre 2014, intesa sostanzialmente a prevedere limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore difesa da parte del personale militare che abbia lasciato il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria.

L'articolo 982-ter prevede che la disposizione si applichi anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del *procurement* militare (comma 1-bis).

Inoltre, viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) la vigilanza, l'accertamento di violazioni delle norme sull'incompatibilità e l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Al riguardo, nel rinviare la proposta di legge alle valutazioni del Ministero della Difesa, si segnala che nel Libro quarto, Titolo V, Capo II, Sezione III – Congedo – (articoli 886, 887, 888, 889 o 890) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le categorie del congedo sono così definite:

ausiliaria, riserva, complemento, congedo illimitato e riserva di complemento.

Pertanto, il nuovo articolo 982-bis dell'articolo 1, comma 1, dall'iniziativa andrebbe riformulato.

Relativamente alla richiesta, del Servizio Bilancio si fa presente che le funzioni di vigilanza e i poteri di sanzione, attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) dal comma 1, capoverso articolo 982-ter riguarderanno fattispecie eventuali e comunque limitate che, pertanto, potranno essere esercitati senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, umane e strumentali rinvenibili a legislazione vigente in capo alla medesima Autorità.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.
C. 2648 Boccia e altri.

PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Incremento delle risorse della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale).

1. Per ciascuno degli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, una quota annuale non inferiore a 50.000.000 euro delle risorse di cui all'articolo 47, terzo comma, ultimo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a ripristinare le risorse

per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale. Le risorse residue delle scelte non espresse sono ripartite in proporzione alle scelte espresse.

Conseguentemente:

Al Titolo della Proposta di legge, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e reintegro delle risorse a diretta gestione statale.

1. 01. Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Colonnese, Sorial.